

STUDIO
LEGALE
DEPAOLIS

STARTUP INNOVATIVE E LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

VILLANUOVA SUL CLISI, 29 OTTOBRE 2016

LE STARTUP INNOVATIVE

 Come creare una **startup innovativa**.
Scegli il tuo percorso

					
REQUISITI	IDEA	DIVENTA STARTUP	CREA LA TUA STARTUP	ELENCHI E STATISTICHE	
Startup innovativa. I vantaggi.	I requisiti necessari per la startup	Non ho un'impresa ma ho un'idea. Come faccio a creare la mia startup?	Ho già un'impresa e voglio verificare se ho i requisiti per trasformarla in startup	Compila l'atto di costituzione startup con firma digitale	Dove sono e cosa fanno le startup? Ultimo report 2° trimestre 2016

I REQUISITI DELLE STARTUP INNOVATIVE

Le startup innovative sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Devono rispondere a determinati requisiti:

- 1) sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
- 2) costituite da non più di 60 mesi;
- 3) ultimo bilancio non superiore a 5 milioni di euro;
- 4) non distribuire utili;
- 5) non nascere da fusione, scissione o cessione d'azienda o di ramo di azienda.

Devono inoltre avere almeno una di queste caratteristiche:

- 1) spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
- 2) almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
- 3) almeno un brevetto o privativa industriale.

LA COSTITUZIONE DELLA STARTUP INNOVATIVA SENZA NOTAIO

L'atto costitutivo e lo statuto possono essere redatti in formato elettronico dal 20 luglio 2016, utilizzando il modello del Ministero dello Sviluppo Economico, sul sito startup.registroimprese.it, come previsto dal Decreto MISE del 17 febbraio 2016, dalla circolare n. 3691/c del 2016 e dal decreto direttoriale MISE dell'1 luglio 2016.

Una volta predisposto il modello informatico, contenente l'atto costitutivo e lo statuto, deve essere trasmesso al competente Registro delle imprese entro 20 giorni dall'ultima sottoscrizione. L'ufficio camerale, effettuate le opportune verifiche sui requisiti richiesti, provvede ad iscrivere provvisoriamente la società nella sezione ordinaria per poi procedere alla registrazione nella sezione speciale delle startup innovative.

In caso di irregolarità formali, l'ufficio sospende il procedimento di iscrizione, assegnando a tutti i sottoscrittori un termine non superiore a 15 giorni, per regolarizzare la pratica. In caso di mancata regolarizzazione entro i termini indicati, il Conservatore, con propria determinazione motivata, rifiuta l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.

L'iscrizione della startup innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese dovrà essere effettuata dall'ufficio secondo le modalità ordinarie previste dall'articolo 25 del D.l. n. 179/2012. La mancata iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese comporta il rifiuto dell'iscrizione in sezione ordinaria del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2189 del codice civile.

Rimane comunque possibile costituire startup innovative mediante atto notarile.

I VANTAGGI DELLE STARTUP INNOVATIVE

Le startup innovative possono godere di una serie di vantaggi:

- 1) agevolazioni fiscali per le pratiche del Registro delle imprese;
- 2) gestione societaria flessibile;
- 3) disciplina particolare nei rapporti di lavoro;
- 4) semplificazioni burocratiche;
- 5) *equity crowdfunding*;
- 6) accesso al Fondo di Garanzia;
- 7) non assoggettamento alla procedura di fallimento.

Condizione fondamentale per beneficiare di tali vantaggi è che le startup siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (SFP)

L'art. 26 del D.l. n. 179/2012 consente alle startup innovative di prevedere nello statuto l'emissione di strumenti finanziari forniti, di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479 *bis* del codice civile, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera e servizi,

Gli SFP possono essere emessi anche per apporti in denaro, in beni in natura, in crediti, offrendo in cambio diritti patrimoniali o anche amministrativi. Al titolare di SFP si garantisce quindi la possibilità di partecipare al capitale sociale della società, ove convertibili, oppure una forma di investimento di rischio non partecipativo. Relativamente ai soli diritti patrimoniali l'emissione di SFP a fronte di apporti di denaro si configura a tutti gli effetti come una raccolta di capitali privati da parte della startup innovativa.

I VANTAGGI DELLE STARTUP INNOVATIVE – LEGGE DI BILANCIO 2017

a) AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INVESTITORI

detrazione/deduzione fiscale, dal 19% al 30%, sia Irpef che Ires, per investimenti in startup innovative mantenuti per 3 anni. L'importo massimo detraibile per i contribuenti Irpef è innalzato a 1 milione di euro per periodo d'imposta. Resta, invece, invariato per i soggetti Ires (non superiore a 1,8 milioni di euro per periodo d'imposta).

b) AZIENDA SPONSOR

sono le imprese che detengono una partecipazione minima del 20% del capitale sociale di una startup innovativa. Per i primi quattro anni potranno assorbirne le perdite e detrarle con lo sgravio al 30% sugli investimenti.

c) RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'AUTOIMPRENDITORIALITÀ E PER LE STARTUP INNOVATIVE

incremento di 50 milioni, sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018, del Fondo per la crescita sostenibile da destinare all'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi e per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di startup innovative.

d) CREDITO D'IMPOSTA

credito di imposta per le spese in ricerca e sviluppo aumentato dal 25% al 50%, con il limite per il beneficiario innalzato da 5 a 20 milioni di euro.

I VANTAGGI DELLE STARTUP INNOVATIVE – LEGGE DI BILANCIO 2017

d) INDUSTRIA 4.0

super-ammortamento del 140% sull'acquisto di beni strumentali prorogato e introduzione dell'iper-ammortamento, cioè una maggiorazione dell'ammortamento al 250% sull'acquisto di beni strumentali e immateriali (*software*) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Sono protette dal diritto d'autore (art. 1, Legge n. 633/1941)

- 1) le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
- 2) i programmi per elaboratore (*software*);
- 3) le banche dati che, per la scelta o la disposizione del materiale, costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

L'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Il diritto d'autore, ai sensi dell'art. 2575 cod. civ., è il diritto esclusivo di pubblicare e utilizzare economicamente l'opera nei limiti di legge.

Titolare del diritto è pertanto l'autore, a cui è riconosciuta in via esclusiva la facoltà di pubblicare l'opera (cd. diritto di inedito) e di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale o derivato.

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi su programma per elaboratore o banca di dati, opera di disegno industriale e fotografie creati dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni.

Il diritto dura tutta la vita dell'autore e sino al termine del 70° anno solare dopo la sua morte. Per le semplici fotografie e progetti di lavori dell'ingegneria la durata è limitata a 20 anni dalla produzione della fotografia o del progetto.

LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Il marchio è il segno distintivo dei prodotti di un'impresa che consente di differenziarne i prodotti/i servizi da quelli simili esistenti sul mercato.

Il brevetto è il documento con il quale un'autorità, a ciò preposta, riconosce all'inventore la facoltà di sfruttare in modo esclusivo, in un territorio e per un determinato periodo di tempo, l'invenzione o il modello da lui realizzati. È un titolo che concede all'inventore e ai suoi aventi causa (o eredi) il diritto esclusivo di realizzare, disporre e fare oggetto di commercio dell'invenzione o modello.

I brevetti si distinguono principalmente in

- a) invenzioni;
- b) modelli di utilità;
- c) modelli ornamentali.

LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Titolare del marchio è colui che ne chiede la registrazione per l'utilizzo nella fabbricazione e commercializzazione di prodotti o nella prestazione di servizi. Il titolare di un marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini. Nel caso di marchi rinomati il divieto si estende anche a quelli non affini.

I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni dalla data di presentazione della domanda.

La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali: a tale scopo è necessario presentare apposita domanda o nei 12 mesi antecedenti la scadenza del decennio, o nei 6 mesi successivi con l'applicazione di una sopratassa.

Per i brevetti il diritto di attuazione e sfruttamento decorre dalla data di presentazione della domanda ed ha la seguente durata: per le invenzioni 20 anni, per i disegni o modelli 5 anni (prorogabile fino a 25 anni) e per i modelli di utilità 10 anni.

LE AGEVOLAZIONI

MARCHI+2 mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle piccole e medie imprese (PMI) attraverso la concessione di agevolazioni per l'estensione all'estero dei propri marchi. Le agevolazioni sono, nello specifico, dirette a favorire la registrazione di marchi comunitari presso UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno) e quella di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

BREVETTI+ è una misura che favorisce la registrazione e la valorizzazione economica di brevetti nazionali e internazionali da parte di micro, piccole e medie imprese.

PATENT BOX è un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Possono esercitare l'opzione i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l'utilizzo dei beni.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE.

Avv. Marco De Paolis

Piazzetta Mons. Almici, 13 | 25124 Brescia (BS)
T. +39 030 2421245 | F. +39 030 2449678 | M. +39 339 7501854

info@studiolegaledepaolis.it

www.studiolegaledepaolis.it